Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 19 febbraio 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1976, n. **990.**

Esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975 e del relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25 marzo 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975 e del relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25 marzo 1976, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'art. 17 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — COSSIGA — BONIFACIO — PANDOLFI — GULLOTTI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1977
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 19

ACCORDO SULLA SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

Considerando che l'articolo 1 della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, in appresso denominata « convenzione », firmata a Firenze il 19 aprile 1972, prevede che l'Istituto avrà sede in Firenze;

Considerando che l'articolo 4 della convenzione prevede la conclusione di un accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto;

Considerando che l'articolo 25 della convenzione prevede che la Repubblica italiana metta gratuitamente a disposizione dell'Istituto un terreno situato a Firenze e gli edifici necessari al funzionamento dell'Istituto, nonché un ristorante attrezzato e un circolo costruiti sul terreno predetto;

Considerando che i privilegi e le immunità necessari al buon funzionamento dell'Istituto sono stati definiti nel protocollo menzionato all'articolo 4 della convenzione, in appresso denominato « protocollo »;

Considerando che l'articolo 13 della convenzione prevede che la Repubblica italiana si impegni a compiere tutti i passi necessari e a concludere tutti gli accordi per consentire ai docenti e ai ricercatori di utilizzare a Firenze e, se necessario, in altre città d'Italia, gli archivi e le biblioteche e di accedere ai musei;

Desiderosi di precisare le modalità di applicazione delle disposizioni suddette,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Il terreno ed i relativi edifici messi gratuitamente a disposizione dell'Istituto da parte della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 25 della convenzione sono descritti nell'allegato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili predetti e le relative spese sono a carico del Governo della Repubblica italiana conformemente a quanto è disposto nell'allegato.

Inoltre, il Governo della Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto la prima attrezzatura di mobili e didattica degli edifici di cui al primo comma.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 28 della convenzione, lo Istituto gode in Italia della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalla legislazione italiana alle persone giuridiche.

Articolo 3

Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede dell'Istituto, fatti salvi la convenzione, il protocollo, il presente accordo, nonché le norme emanate dal Consiglio superiore ai sensi dell'articolo 6 della convenzione.

Articolo 4

Per locali ed edifici dell'Istituto cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del protocollo relative all'inviolabilità si intendono tutti i locali ed edifici adibiti all'attività didattica, di ricerca ed amministrativa.

Articolo 5

L'Istituto è tenuto ad assicurarsi contro i rischi per i quali può essere reso legalmente responsabile.

Articolo 6

1. Le competenti autorità italiane potranno rivolgere motivata richiesta al presidente dell'Istituto onde ottenere che funzionari della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana possano accedere ai locali ed edifici dell'Istituto cui si applica l'articolo 2 del protocollo, qualora ciò sia necessario per garantire, nello spirito dell'articolo 19 del protocollo, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica. Il presidente o il suo rappresentante debitamente delegato, agendo nello spirito dell'articolo 19 del protocollo, deciderà di volta in volta se accogliere le predette richieste, stabilendo eventuali condizioni e modalità.

In caso di incendio o di qualsiasi altro sinistro, o in caso di gesto criminale che richieda un intervento urgente, si presume il consenso del presidente, o del suo rappresentante debitamente delegato, per il libero accesso nei predetti locali od edifici. Tuttavia, se il presidente o il suo rappresentante debitamente delegato ne facesse esplicita richiesta, l'intervento delle autorità italiane deve essere interrotto immediatamente.

2. Chiunque penetri nei locali dell'Istituto con il consenso del presidente conformemente al paragrafo 1, dovrà agire nel rispetto dell'indipendenza dell'Istituto.

Articolo 7

Le autorità italiane assicurano l'adeguata protezione dell'Istituto.

A richiesta del presidente, esse prenderanno i necessari provvedimenti per evitare qualsiasi perturbazione nel buon funzionamento dell'Istituto.

Articolo 8

Il Ministro italiano per gli affari esteri rilascia un documento speciale di riconoscimento alle persone di cui agli articoli 9 e 10 del protocollo, che sono designate al Governo della Repubblica italiana in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del protocollo e che non hanno la nazionalità italiana.

Articolo 9

Gli acquisti di merci o le prestazioni aventi un valore economico, che sono strettamente necessari alle attività ufficiali dell'Istituto e d'importo superiore a 100.000 lire non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto né alle altre imposte indirette, comprese le imposte di fabbricazione di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Per l'applicazione delle esenzioni in materia di imposte indirette interne diverse dall'imposta sul valore aggiunto si farà ricorso al regime dell'abbuono o a quello della restituzione, in conformità delle procedure e modalità stabilite in merito dalla legislazione italiana.

Le esenzioni applicabili ai carburanti e ai lubrificanti acquistati dall'Istituto per l'utilizzazione dei propri automezzi ufficiali saranno contenute nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo dalle competenti autorità italiana e l'Istituto.

Articolo 10

I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano.

Uguale trattamento è accordato per l'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto, nonché dei relativi pezzi di ricambio e dei carburanti e lubrificanti utilizzati per tali autoveicoli.

Il numero di tali autoveicoli, nonché le quantità di carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio saranno stabiliti di comune accordo dalle competenti autorità italiane e l'Istituto.

Articolo 11

I beni importati o acquisiti conformemente agli articoli 9 e 10 non possono essere ceduti o affittati a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza preventiva notifica alle competenti autorità italiane e a condizione che siano pagati i relativi dazi doganali e tasse di effetto equivalente. Il termine massimo di tale notifica è stabilito di comune accordo dalle competenti autorità italiane e l'Istituto.

I dazi doganali e tasse di effetto equivalente saranno calcolati sulla base delle aliquote in vigore alla data della cessione o della diversa utilizzazione dei beni e, se si tratta di aliquote *ad valorem*, secondo il valore dei beni a tale data.

Articolo 12

Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Istituto, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Articolo 13

Le persone indicate all'articolo 9 del protocollo beneficiano sul territorio della Repubblica italiana delle seguenti disposizioni:

a partire dalla data in cui l'Istituto applicherà l'imposta sugli stipendi ed emolumenti, di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del protocollo, esenzione da ogni imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni sugli stipendi ed emolumenti che vengono loro erogati dall'Istituto;

importazione in franchigia della propria mobilia, della propria autovettura destinata al loro uso personale e dei propri effetti personali, nel periodo di un anno dalla data dell'entrata in servizio presso l'Istituto, e, entro l'anno successivo alla cessazione delle funzioni presso l'Istituto, esportazione in franchigia della propria mobilia, della propria autovettura destinata al loro uso personale e dei propri effetti personali.

Tali disposizioni sono applicate conformemente alla legislazione italiana.

Articolo 14

1. L'Istituto trasmetterà alle competenti autorità italiane un elenco nominativo dei ricercatori. Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di ordine pubblico e di sicurezza, le autorità italiane agevoleranno le modalità di entrata, di soggiorno e di partenza dei ricercatori. In caso di decisione negativa relativa all'entrata o al soggiorno di un ricercatore, le autorità italiane forniranno al presidente dell'Istituto le necessarie informazioni.

2. I ricercatori potranno importare in Italia, in esenzione da dazi, la loro mobilia, i loro effetti personali, nonché la loro autovettura a condizione che possano provare che quest'ultima è stata acquistata all'estero almeno un anno prima dell'entrata in Italia. La richiesta di beneficiare dell'esenzione da dazi dovrà essere presentata entro sei mesi a decorrere dalla data in cui il ricercatore si sarà stabilito in Italia. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in vigore in Italia per la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, i ricercatori potranno esportare, alla fine del loro soggiorno in Italia, la loro mobilia, la loro autovettura e i loro effetti personali in esenzione da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto in materia economica ed in materia di valuta.

Articolo 15

Il personale insegnante, nonché i ricercatori dell'Istituto hanno accesso gratuitamente in Italia:

alle biblioteche pubbliche;

agli archivi pubblici per i documenti che datano di almeno 50 anni;

ai musei pubblici.

Il Governo della Repubblica italiana si impegna a compiere tutti i passi necessari per ottenere l'accesso gratuito negli altri musei, gallerie e biblioteche in Italia.

Articolo 16

1. Il presente accordo non può essere interpretato in modo tale da modificare la convenzione o il protocollo.

2. Nei casi in cui il presente accordo non prevede disposizioni specifiche, si applica la convenzione e il protocollo.

Articolo 17

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avrà comunicato per iscritto all'Istituto che tutte le formalità richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari sono state adempiute.

Articolo 18

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.

FATTO a Roma, addì 10 luglio 1975

Per il Governo della Repubblica italiana
Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO

Per l'Istituto universitario europeo
Max KOHNSTAMM

ALLEGATO

A. *Descrizione del terreno e degli immobili.*

La Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto, alle condizioni previste nel presente allegato, il terreno e gli edifici della Badia Fiesolana.

B. *Immobili che devono essere messi a disposizione dell'Istituto.*

Il Governo italiano:

provvede alla sistemazione degli immobili sub A. ad uso dell'Istituto;

fa sistemare il terreno in funzione degli immobili esistenti, costruire le strade necessarie e prevedere spazi sufficienti per gli impianti sportivi e ricreativi e per il parcheggio dei veicoli di coloro che si serviranno degli impianti dell'Istituto.

L'Istituto partecipa in maniera effettiva a tutte le decisioni concernenti tali sistemazioni, in quanto futuro utilizzatore degli immobili rinnovati della Badia Fiesolana.

Allo scopo di assicurare una cooperazione duratura e la reciproca informazione tra il Governo italiano e l'Istituto nella fase della progettazione di tali sistemazioni, l'Istituto designerà da uno a tre esperti che rappresenteranno i suoi interessi.

Gli organi governativi italiani incaricati della progettazione terranno il più possibile conto dei loro pareri, delle loro proposte e delle loro obiezioni, particolarmente trattandosi delle future spese di manutenzione.

La ristrutturazione degli edifici avrà luogo in stretta collaborazione con le autorità dell'Istituto. L'Istituto non ritarderà lo svolgimento dei lavori di sistemazione degli immobili e degli impianti previsti sul terreno della Badia Fiesolana, ma cercherà anzi di promuoverli affinché, grazie ad una cooperazione costruttiva tra i delegati del Governo italiano e l'Istituto, si trovi quanto prima una soluzione per l'insediamento dell'Istituto che soddisfi al massimo tutte le parti interessate.

C. *Lavori di manutenzione a carico dell'Istituto.*

a) I seguenti lavori di manutenzione sono a carico dell'Istituto:

pulizia interna degli edifici;

buon funzionamento e sorveglianza dell'impianto di riscaldamento, spese per il combustibile, spazzatura dei camini;

buon funzionamento e sorveglianza degli impianti di climatizzazione;

sorveglianza dei locali (custodia - portierato);

controllo delle attrezzature, fisse e mobili, di sicurezza e antincendio;

buon funzionamento degli ascensori, dei montacarichi, montadocumenti e del loro sistema di sicurezza, assicurato con contratti di manutenzione corrente e di sorveglianza;

tinteggiatura interna.

Le spese per lavori di manutenzioni diversi da quelli sopra elencati sono a carico del Governo italiano.

b) Sono inoltre a carico dell'Istituto le spese di canone e consumo per telecomunicazioni, elettricità, acqua, gas o altri combustibili.

D. *Primo equipaggiamento di mobili e di attrezzature didattiche degli edifici.*

Gli equipaggiamenti che il Governo italiano deve fornire sono principalmente i seguenti:

a) mobilio per gli uffici del personale insegnante ed amministrativo e dei loro servizi;

b) attrezzatura dei posti di lavoro dei ricercatori;

c) attrezzatura dei posti di lavoro nelle sale di lettura;

d) attrezzatura delle sale per seminari e delle sale per gruppi di lavoro;

e) attrezzatura delle sale per manifestazioni scientifiche;

f) attrezzatura delle sale di riunione del consiglio accademico e del consiglio superiore;

g) attrezzatura delle sale di ritrovo;

h) scaffalature, scaffali scorrevoli, ecc. della biblioteca, delle sale per seminari, ecc.;

i) apparecchi per la lettura;

j) apparecchi di proiezione, di registrazione, ecc.;

k) apparecchi di riproduzione e di copia;

l) mezzi di comunicazione interni all'Istituto;

m) mezzi di trasporto interni (libri, ecc.);

n) attrezzatura per l'interpretazione simultanea nelle sale in cui tale interpretazione è necessaria.

DESCRIZIONE DEI TERRENI E DEGLI EDIFICI DELLA BADIA FIESOLANA

COMPLESSO EDILIZIO « BADIA FIESOLANA »

Dati catastali all'attualità, al nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) ed al nuovo catasto terreni (N.C.T.) del comune di Fiesole, relativi ai locali ed aree annesse oggetto del contratto di locazione per l'Istituto universitario europeo.

Il complesso immobiliare per uso della sede dell'Istituto universitario europeo, posto in Fiesole, via Badia dei Roccettini, denominato Badia Fiesolana, censito all'attualità in catasto come segue:

Al nuovo catasto edilizio urbano (comune di Fiesole):

A. Partita 164 - Capitolo della cattedrale di Fiesole - Foglio 23, particelle: 64, 65, 66/I, 331, 384, 66/2, 66/3, 66/4.

B. Partita 657 - Provincia toscana dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole pie toscane - Foglio 23, particella 67.

C. Partita 1077 - Provincia toscana dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole pie fiorentine per il fabbricato, e capitolo della cattedrale di Fiesole per l'area - Foglio 23, particelle: 378, 451.

Al nuovo catasto terreni (comune di Fiesole):

D. Pagina 847 - Provincia toscana dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie - Congregazione religiosa dei Padri Scolopi con sede in Firenze - Foglio 23, particelle: 51/2, 52, 54, 63, 474.

E. Pagina 135 - Capitolo dei canonici della cattedrale di Fiesole - Foglio 23, particelle: 64, 65, 287.

F. Pagina 1 - Aree di enti urbani e promiscui - Foglio 23, particelle: 66, 67, 239, A.

Signor Presidente,

in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, mi pregio di comunicarLe che la Repubblica italiana metterà a disposizione dell'Istituto:

il terreno della Badia Fiesolana, pari a 35.000 m², gli edifici che saranno adattati nel modo più appropriato alle necessità dell'Istituto; la superficie utile di tali edifici è stimata in 9.000 m².

La superficie utile è costituita dalla superficie coperta dagli edifici diminuita di quella occupata dai muri.

Dette superfici sono calcolate in funzione delle necessità dell'Istituto, che occuperà circa 40 docenti e da 400 a 500 ricercatori.

Voglia credere, signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.

Firenze, lì 20 marzo 1975

Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO

Signor Max KOHNSTAMM
Presidente dell'Istituto universitario europeo - Badia Fiesolana - San Domenico di Fiesole - (Firenze)

Signor Direttore generale,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, con la quale Ella mi precisa che, in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, la Repubblica italiana metterà a disposizione dell'Istituto:

il terreno della Badia Fiesolana, pari a 35.000 m^2, gli edifici che saranno adattati nel modo più appropriato alle necessità dell'Istituto; la superficie utile di tali edifici è stimata in 9.000 m^2.

La superficie utile è costituita dalla superficie coperta dagli edifici diminuita di quella occupata dai muri.

Dette superfici sono calcolate in funzione delle necessità dell'Istituto, che occuperà circa 40 docenti e da 400 a 500 ricercatori.

Voglia credere, signor Direttore generale, ai sensi della mia alta considerazione.

Firenze, lì 20 marzo 1975

Max KOHNSTAMM

Signor Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO
Direttore generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica - Ministero degli affari esteri - ROMA

Firenze, lì 25 marzo 1976

Signor Presidente,

ho l'onore di riferirmi all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo di Firenze, firmato a Roma il 10 luglio 1975, per proporLe di apportare agli articoli 10, 11 e 14 le modifiche sottoindicate:

nell'articolo 10 le parole « dazio doganale e altre imposte o tasse » sono sostituite da « dazi ed altre imposte e tasse ».

nell'articolo 11 par. 1) le parole « dazi doganali e tasse di effetto equivalente » sono sostituite da « dazi ed altre imposte e tasse ».

nell'articolo 11 par. 2) le parole « I dazi doganali e tasse di effetto equivalente » sono sostituite da « I dazi e le altre imposte e tasse ».

nell'articolo 14 par. 2) la parola « dazi » all'inizio del paragrafo è sostituita da « dazi e altre imposizioni ».

Qualora codesto Istituto concordi su quanto precede, la presente nota e quella di uguale tenore che la S.V. vorrà farmi pervenire, costituiranno un accordo integrativo a quello del 10 luglio 1975, che entrerà in vigore unitamente a quest'ultimo nei modi e nelle forme per lo stesso previste nell'art. 17 del citato accordo di sede.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO

Signor Max KOHNSTAMM
Presidente dell'Istituto universitario europeo di Firenze - FIRENZE

Firenze, lì 25 marzo 1976

Signor ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della nota della S.V. in data 24 marzo 1976 del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo di Firenze, firmato a Roma il 10 luglio 1975, per proporLe di apportare agli articoli 10, 11 e 14 le modifiche sottoindicate:

nell'articolo 10 le parole « dazio doganale e altre imposte o tasse » sono sostituite da « dazi ed altre imposte e tasse ».

nell'articolo 11 par. 1) le parole « dazi doganali e tasse di effetto equivalente » sono sostituite da « dazi ed altre imposte e tasse ».

nell'articolo 11 par. 2) le parole « I dazi doganali e tasse di effetto equivalente » sono sostituite da « I dazi e le altre imposte e tasse ».

nell'articolo 14 par. 2) la parola « dazi » all'inizio del paragrafo è sostituita da « dazi e altre imposizioni ».

Qualora codesto Istituto concordi su quanto precede, la presente nota e quella di uguale tenore che la S.V. vorrà farmi pervenire, costituiranno un accordo integrativo a quello del 10 luglio 1975, che entrerà in vigore unitamente a quest'ultimo nei modi e nelle forme per lo stesso previste nell'art. 17 del citato accordo di sede ».

In proposito ho l'onore di comunicare l'accordo dell'Istituto universitario europeo di Firenze su quanto precede.

Voglia gradire, signor ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.

Max KOHNSTAMM

Ambasciatore Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO
Ministero degli affari esteri - ROMA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1976.

Nomina del presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla trasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro e l'art. 6 dello statuto dell'Associazione stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, con il quale il sig. Angelo Marinello è stato nominato presidente dell'Associazione anzidetta, per il triennio 1969-72;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, con il quale il sig. Angelo Marinello è stato confermato presidente dell'Associazione medesima;

Considerato che il triennio di durata in carica del sig. Angelo Marinello è scaduto il 6 ottobre 1975;

Ritenuta la necessità di procedere, per il prossimo triennio, alla nomina del presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il cav. uff. rag. Oreste Albin è nominato presidente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà successivamente trasmesso alle Camere a termini dell'art. 33, legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1976

LEONE

ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1977
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 229

(1736)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1976.

Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Piemonte »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Ugo Trotta, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente e destinato ad altro incarico;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la Lombardia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto vicario dott. Sergio Pasi è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Piemonte » in sostituzione del dott. Ugo Trotta per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 301

(1547)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Cirò.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cirò, cui sono assegnati venti componenti, a seguito delle elezioni del 20 giugno 1976, è risultato composto da vari gruppi minoritari privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

In tale situazione il civico ente non è riuscito a provvedere all'elezione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Le riunioni consiliari, all'uopo indette, risultavano deserte per mancanza del numero legale.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge il prefetto, con decreto 8 settembre 1976, disponeva due successive convocazioni di quell'organo, per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — fatta notificare a tutti i consiglieri — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale tentativo otteneva esito positivo in quanto entrambe le riunioni, indette per il 15 ed il 16 settembre 1976, andavano deserte per mancanza del numero legale dei presenti.

Il prefetto, peraltro, ritenuto opportuno esperire un ulteriore tentativo per giungere alla elezione del sindaco e della giunta, con decreto 23 settembre 1976, convocava d'ufficio il civico consesso per i giorni 3 e 7 ottobre 1976; nel contempo rivolgeva formale diffida ai singoli consiglieri ad adempiere a tali tassativi obblighi di legge, a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Neppure tale tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto entrambe le riunioni riuscivano infruttuose per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, ritenendo acquisita la prova dell'incapacità del consiglio comunale di provvedere al primario adempimento della elezione degli organi d'amministrazione con grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Cirò (Catanzaro) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 novembre 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cirò (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del primo dirigente, vice prefetto ispettore, dott. Bartolo Cianciolo in servizio presso la prefettura di Catanzaro.

Roma, addì 24 gennaio 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cirò (Catanzaro) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 novembre 1976;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cirò (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il primo dirigente, vice prefetto ispettore, dottor Bartolo Cianciolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

COSSIGA

(1548)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) — eletto nella consultazione elettorale del 26 novembre 1972 — si è prodotta da tempo una crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1976.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine entro il quale, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo disponeva una duplice convocazione straordinaria del suddetto consesso per i giorni 4 e 11 settembre 1976, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno la deliberazione del bilancio, il cui schema era stato deliberato dalla giunta municipale in data 20 maggio 1976 con atto n. 179; per tale adempimento veniva assegnato al consiglio comunale il termine massimo di giorni venti decorrenti dalla data di prima convocazione.

Il provvedimento, fatto notificare a cura del sindaco a tutti i consiglieri e del quale veniva data lettura all'inizio della seduta del 4 settembre, conteneva espressa diffida a provvedere in merito, a scanso dei provvedimenti sostitutivi e di rigore previsti dall'art. 4 della citata legge n. 964 e dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Nella riunione del 4 settembre 1976, il consiglio con 15 voti contrari ed 11 favorevoli, presenti e votanti 26 consiglieri, non approva il bilancio 1976.

La predetta sezione di controllo, con provvedimento n. 32271 del 9 settembre, nominava allora un commissario che in data 23 settembre 1976 provvedeva alla deliberazione, in via sostitutiva, del bilancio 1976 del comune di San Ferdinando di Puglia.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 novembre 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Antonio Ciccarelli primo dirigente, vice prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Foggia.

Roma, addì 24 gennaio 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di San Ferdinanzo di Puglia (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 novembre 1976;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il primo dirigente, vice prefetto ispettore dott. Antonio Ciccarelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1977

LEONE

COSSIGA

(1549)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1977.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Sardegna per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SANITA'

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera prevista dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi — in posizione di comando — di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Sardegna intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici destinato alla regione Sardegna per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive ventisei unità, unità così ripartite:

otto elementi direttivi sanitari;

due elementi direttivi amministrativi;

sei elementi di concetto, di cui due svolgenti compiti amministrativi o di segreteria e quattro compiti di ragioneria;

dieci elementi esecutivi, di cui tre dattilografi e sette applicati.

Art. 2.

Gli enti mutualistici concorderanno unitariamente con la regione Sardegna l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(1551)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1977.

Sostituzione di componenti la commissione centrale degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 aprile 1940, n. 496, che detta norma per la formazione degli elenchi autorizzati degli agenti marittimi raccomandatari;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1976, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale prevista dall'art. 13 della suddetta legge;

Vista la lettera in data 21 gennaio 1977, con la quale la Confederazione italiana degli armatori liberi designa in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento il dott. Giorgio Rosso e il rag. Armando Sisto rispettivamente quale membro effettivo e quale membro supplente della commissione suddetta in sostituzione il primo del dott. Gianfranco Chimirri ed il secondo del dott. Massimo Mattei;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Antonio Antonelli, segretario supplente della commissione stessa, perché temporaneamente destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giorgio Rosso ed il rag. Armando Sisto sono nominati rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della commissione centrale di cui all'art. 13 della legge 29 aprile 1940, n. 496, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari dell'armamento ed in sostituzione del dott. Gianfranco Chimirri e del dott. Massimo Mattei.

Art. 2.

La sig.ra Anna Maria Vivanet vedova Verde, appartenete al ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominata segretario supplente della commissione di cui al precedente articolo, in sostituzione del dott. Antonio Antonelli.

Roma, addì 28 gennaio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1645)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1487, con il quale è stata concessa la personalità giuridica all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto lo statuto dell'Ente medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che il gr. uff. Luigi Gatti, nominato presidente dell'Ente stesso con decreto ministeriale 22 maggio 1973, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza della gente di mare;

Decreta:

Il dottor Enrico Alba è nominato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza della gente di mare (E.N.A.G.M.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

(1642)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1977.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, con il quale si approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, n. 359, di integrazione della composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente predetto;

Visto l'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 408, sulla disciplina del versamento dei contributi obbligatori all'Ente di cui trattasi;

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1970, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente medesimo;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 1977, con il quale è stato nominato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare il dott. Enrico Alba;

Considerato che i predetti organi sono scaduti per compiuto triennio di durata in carica e che pertanto si rende necessario procedere alla loro ricostituzione;

Considerato che ai sensi degli articoli 5 e 9 del vigente statuto dell'Ente, nel testo modificato dal decreto presidenziale 31 gennaio 1965, n. 359, i rappresentanti dei marittimi e degli armatori devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattare nazionale;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro:

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM-CISL);

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM-CGIL);

Unione italiana marittimi (UIM-UIL);

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM-CISNAL);

Federazione italiana autonoma lavoratori del mare (FIALM-CISAL);

Confederazione nazionale degli armatori liberi (CONFITARMA);

Associazione armatori liberi (ARMALIBERI);

Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA);

Federazione nazionale degli armatori (già NAVALPICCOLO);

Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA);

Associazione armatori meridionali;

Considerato che la Confederazione nazionale degli armatori liberi, la Federazione nazionale degli armatori, l'Associazione armatori liberi e l'Associazione armatori meridionali sono confluite nella Confederazione italiana degli armatori liberi;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali;

per i lavoratori:

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM-CGIL);

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM-CISL);

Unione italiana marittimi (UIM-UIL);

per i datori di lavoro:

Confederazione italiana degli armatori liberi;

Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA);

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto, oltrechè dal presidente, dai seguenti membri:

Montefusco Michele (FILM-CGIL), Maggiani Giuseppe (FILM-CISL) e Proto com.te Andrea (UIM-UIL), in rappresentanza dei marittimi;

Tucci avv. Vittorio (Conf. ital. arm. liberi), Carosini dott. Giovanni (Conf. ital. arm. liberi) e Caronna dott. Andrea (FEDARLINEA), in rappresentanza degli armatori;

Palmidoro dott. Luigi Ubaldo, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Magliocchetti dott. Angelo, direttore di divisione r.e., in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Ferraris dott. Giorgio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è composto dai seguenti membri:

Presidente:

Colicchio dott. Rocco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Salandri dott. Giorgio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Nicolini dott. Renato, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tricarico Michelangelo (FILM-CGIL), in rappresentanza dei marittimi;

Olivieri dott. Dante (Conf. ital. arm. liberi), in rappresentanza degli armatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dei membri del consiglio di amministrazione sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Roma, addì 1° febbraio 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

(1643)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1977.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia dell'Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 18 luglio 1969, n. 22, con la quale l'amministrazione provinciale dell'Aquila ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione fra le provinciali della strada comunale « Difesa » dall'abitato del comune di Villalago, dalla strada statale n. 479, alla strada provinciale n. 82 « Circumlacuale di Scanno » dell'estesa di circa km 2 + 187;

Ritenuto che la suddetta deliberazione n. 22 è stata approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 23 febbraio 1970 con n. 12194;

Visto il voto in data 16 novembre 1976, n. 798, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada in parola può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 2 + 187 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(1394)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta RAI - Radiotelevisione italiana, in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta RAI - Radiotelevisione italiana, in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di Kr.D. 88.355 di cui al mod. *B*-Import n. 4554803 rila-

sciato in data 11 novembre 1975 dalla Banca commerciale italiana, per l'importazione di strumenti elettrici di misurazione di origine e provenienza Danimarca;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 29 dicembre 1975 con un ritardo, quindi, di diciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttroria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 700631 del 21 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 maggio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la motivazione addotta dalla ditta importatrice (lungaggini burocratiche) non sembra rivestire caratteristiche tali da poterla considerare come causa di forza maggiore, tanto più che la merce figura essere stata introdotta in temporanea custodia fin dal 9 ottobre 1975 e cioè anteriormente di circa trenta giorni rispetto al pagamento anticipato in oggetto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta RAI - Radiotelevisione italiana, in Torino, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Torino, nella misura del 5 % di Kr.D. 88.355 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(1646)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1418;

Visti i decreti ministeriali in data 16 giugno 1973, con i quali si è provveduto alla nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione per il triennio 1973-75 ed il successivo decreto di variazione del consiglio in data 1° giugno 1974;

Considerato che il consiglio di amministrazione è scaduto per il decorso del termine e che, in data 4 ottobre 1976, è venuto a mancare anche il presidente dell'ente, prof. Rodolfo Arata;

Constatato, altresì, che il vuoto verificatosi nella presidenza dell'ente pone problemi istituzionali di non agevole soluzione, attesa la mancanza di disciplina statutaria della funzione vicaria, carenza questa alla quale si unisce quella negli alti vertici della dirigenza dell'ente stesso, a seguito del decesso del direttore generale, ing. Fabio Foschini, sicché l'attività istituzionale dell'ente corre il rischio di rimanere paralizzata (come fatto presente dal collegio sindacale);

Considerata, altresì, la priorità, evidenziata da tutte le forze politiche e sociali interessate, che riveste nei confronti dell'Ente autonomo per la gestione delle aziende termali la verifica delle tematiche di riorganizzazione e di ristrutturazione, connesse allo speciale quadro della riforma del sistema delle partecipazioni statali, da compiere nell'ambito degli indirizzi del Parlamento, constatazione questa che rende inopportuna nell'attuale momento la considerazione di un assetto, a livello organico delle responsabilità gestionali secondo un modello statutario di cui da più parti viene sollecitata una radicale innovazione;

Ritenuto, quindi, alla luce delle suesposte considerazioni e in relazione alle urgenti necessità di vita dell'ente, conveniente ed opportuna la nomina, necessariamente provvisoria ed a termine, di un commissario straordinario che provveda alle predette esigenze, assicurando, nel contempo, un buon andamento della gestione ordinaria;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ambrogio Michetti è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali con tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente.

Art. 2.

Il commissario straordinario rimane in carica per il periodo massimo di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario straordinario è corrisposta, a carico dell'ente, mensilmente, una indennità di ammontare pari a un dodicesimo dell'emolumento annuo spettante al presidente dell'ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1977

Il Ministro: BISAGLIA

(1644)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Divieto di assunzione di nuovi affari alla S.p.a. La Secura Assipopolare - Compagnia italiana di assicurazioni e di riassicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale n. 7612 in data 31 marzo 1972, con il quale la società per azioni « La Secura Assipopolare », è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che la società è stata oggetto di accertamenti ispettivi conclusi con verbali, sottoscritti dagli ispettori ministeriali e dai rappresentanti della società medesima, in data 16 aprile 1976, 9 giugno 1976, 30 giugno 1976 e 19 ottobre 1976;

Considerato che con i predetti verbali sono state accertate irregolarità di varia natura comprendenti tra l'altro: il mancato versamento dell'imposta sulle assicurazioni e dei contributi dovuti all'I.N.P.S.; irregolarità nella tenuta di registri obbligatori e dei registri dei premi incassati negli esercizi 1974 e 1975; una incidenza estremamente pesante delle spese di primo impianto e mobiliari, delle spese generali di amministrazione, delle spese di provvigione nonché delle spese comuni di liquidazione dei sinistri; discordanza, per varie partite, fra gli importi indicati in bilancio e gli importi reali nonché, in alcuni casi, discordanza anche con i corrispondenti importi riportati in vari allegati al bilancio stesso; costante bassa percentuale dei sinistri pagati nei vari esercizi di attività; sottovalutazione della riserva sinistri R.C.A. al 31 dicembre 1975 risultante da apposita stima effettuata dagli ispettori ministeriali sulla base di criteri tecnici i cui particolari risultano indicati nei verbali ispettivi e nella nota ministeriale n. 825332 del 22 dicembre 1976; elevatissima incidenza, fra le attività poste a copertura delle riserve tecniche, di crediti, verso gli agenti e per partite da regolare, in ordine ai quali i rappresentanti della società non sono stati in grado di fornire alcun elemento documentale nonché valutazioni sulla loro esigibilità e realizzabilità;

Considerato che con la nota ministeriale n. 825332 del 22 dicembre 1976 le predette irregolarità sono state rilevate e contestate alla società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che con la stessa nota il termine di cui all'art. 113 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, entro il quale la società avrebbe dovuto rimuovere le irregolarità rilevate e contestate è stato fissato in trenta giorni;

Considerato che la società per azioni « La Secura Assipopolare » ha dato riscontro alla nota ministeriale con lettera pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 gennaio 1977;

Considerato che dalla predetta lettera si evince fra l'altro: che non è stato ancora effettuato il versamento dell'imposta sulle assicurazioni nonchè dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e che per questi ultimi è stata richiesta la dilazione di pagamento; che permangono irregolarità in ordine alla tenuta dei registri dei premi incassati; che si prende atto della eccessiva incidenza delle spese di primo impianto e mobiliari, delle spese generali di amministrazione nonché delle spese di provvigione, che le spese comuni di liquidazione avrebbero un importo diverso da quello contestato e ciò in contrasto con quanto comunicato dalla stessa società al conto consortile e con tutta la documentazione acquisita dagli ispettori ministeriali; che si prende atto delle varie discordanze rilevate e contestate alcune delle quali sarebbero state eliminate, ma in modo non meglio precisato; che si prende atto della bassa percentuale dei sinistri pagati; che è incontestabile la pesante incidenza di crediti fra le attività poste a copertura delle riserve tecniche; che in ordine ai predetti crediti non si è ancora in grado di fornire le valutazioni e gli elementi richiesti;

Considerato che la società si propone di ristabilire l'equilibrio economico e finanziario attraverso l'aumento del capitale sociale, deliberato già nel novembre 1976 da 500 a 1.500 milioni di lire nonchè attraverso la « ulteriore e pronta immissione di nuovi mezzi finanziari nella misura che si renderà necessaria »;

Considerato che peraltro a tutt'oggi non si è ancora avuto alcun apporto finanziario;

Ritenuto pertanto che perdura il già rilevato stato di irregolare funzionamento della società;

Decreta:

Alla S.p.a. « La Secura Assipopolare », con sede legale e direzione generale in Roma, via Cornelio Celso n. 7, è fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 113, 114, 115 e 116 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Il periodo di tempo entro cui la suddetta compagnia dovrà rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento è stabilito in giorni centoventi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1977, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Marino Olimpio, residente in Ercolano, distretto notarile di Napoli, dal 10 marzo 1977;

Zanzi Ezechiele, residente in Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, dal 28 marzo 1977;

De Felice Ubaldo, residente in Genova, dal 26 maggio 1977;

Zurlo Ernani, residente in Napoli, dal 18 aprile 1977;

Vele Armando, residente in Parma, dall'11 aprile 1977.

(1561)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 Mod. cambio rend. 5%. — Data: 10 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Caserta. — Intestazione: Menditto Maria nata a Sala (Caserta) il 1° settembre 1909. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 10.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1167)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 15 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,25	882,25	882,30	882,25	882,20	882,20	882,15	882,25	882,25	882,25
Dollaro canadese	859,30	859,30	860,80	859,30	859,65	859,25	859,50	859,30	859,30	859,30
Franco svizzero	351,93	351,93	351,90	351,93	352,05	351,92	351,94	351,93	351,93	351,93
Corona danese	149,64	149,64	149,50	149,64	149,60	149,65	149,60	149,64	149,64	149,65
Corona norvegese	167,55	167,55	167,50	167,55	167,53	167,50	167,55	167,55	167,55	167,55
Corona svedese	208,43	208,43	208,40	208,43	208,42	208,40	208,43	208,43	208,43	208,45
Fiorino olandese	352,96	352,96	353 —	352,96	352,90	352,95	352,84	352,96	352,96	352,95
Franco belga	24,022	24,022	24 —	24,022	24,03	24,04	24,035	24,022	24,022	24 —
Franco francese	177,39	177,39	177,20	177,39	177,35	177,38	177,35	177,39	177,39	177,39
Lira sterlina	1498,60	1498,60	1500 —	1498,60	1498,65	1498,60	1499,40	1498,60	1498,60	1498,60
Marco germanico	368,15	368,15	368,30	368,15	368,20	368,10	368,22	368,15	368,15	368,15
Scellino austriaco	51,808	51,808	51,78	51,808	51,80	51,80	51,815	51,808	51,808	51,80
Escudo portoghese	27,165	27,165	27,15	27,165	27,17	27,15	27,15	27,165	27,165	27,15
Peseta spagnola	12,805	12,805	12,81	12,805	12,80	12,80	12,804	12,805	12,805	12,80
Yen giapponese	3,121	3,121	3,12	3,121	3,119	3,11	3,122	3,121	3,121	3,12

Media dei titoli del 15 febbraio 1977

Titolo	
Rendita 5% 1935	85,800
Redimibile 3,50% 1934	98,825
» 3,50% (Ricostruzione)	87,400
» 5% (Ricostruzione)	98,075
» 5% (Riforma fondiaria)	97,200
» 5% (Città di Trieste)	90,175
» 5% (Beni esteri)	89,900
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	77,025
» 5,50% » » 1968-83	75,225
» 5,50% » » 1969-84	74,550
» 6% » » 1970-85	76,950
» 6% » » 1971-86	76,400
» 6% » » 1972-87	75,385
» 9% » » 1975-90	83,600
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	90,825
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,650
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	81,050
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	77,075
» poliennali 7% 1978	92,700
» » 9% 1979 (1ª emissione)	89,900
» » 9% 1979 (2ª emissione)	88,200
» » 9% 1980	87,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1977

Valuta	
Dollaro USA	882,20
Dollaro canadese	859,40
Franco svizzero	351,935
Corona danese	149,62
Corona norvegese	167,55
Corona svedese	208,43
Fiorino olandese	352,90
Franco belga	24,028
Franco francese	177,37
Lira sterlina	1499 —
Marco germanico	368,185
Scellino austriaco	51,811
Escudo portoghese	27,157
Peseta spagnola	12,804
Yen giapponese	3,121

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, n. 10.8537/10089.G.30 (19), la sezione provinciale di Firenze dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito di L. 4.000.000 disposto in suo favore dal defunto sig. Ceregli Guido con testamento pubblico 15 ottobre 1973 pubblicato per atti del notaio dott. Mario Speranzini al n. 1019 di repertorio, fascicolo 3573 e registrato a Firenze il 28 maggio 1974 al n. 5113.

(1562)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 agosto 1976, concernente « Trasferimento del personale in servizio presso le sedi periferiche dello Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 3 settembre 1976, pag. 6525, colonna III, la qualifica del nominativo Simoni Ferrando deve leggersi: « insegnante *A* » invece di: « insegnante *B* ».

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato alla pag. 28 della *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1977.

(1779)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nebiol 25 L dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nebiol 25 L, concessa all'impresa Sariaf S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1592)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nebiol 2 dust dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nebiol 2 dust, concessa all'impresa Sariaf S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1593)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato T32 dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato T32, concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1594)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Pasta DDT - Carbatione dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pasta DDT - Carbatione, concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1595)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fumiter dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fumiter, concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1596)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Endafene dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Endafene, concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1597)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Dyfonate 10 G dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Dyfonate 10 G, concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1598)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Morkit forte dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Morkit forte, concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1599)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Mitene dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Mitene, concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1600)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Morkit dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Morkit, concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1601)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Nefis 85 dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Nefis 85, concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1602)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Eradex dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Eradex, concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(1603)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni finali delle commissioni giudicatrici di concorsi per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, a posti di insegnante nei conservatori di musica, disponibili al 1° ottobre 1971 e al 1° ottobre 1970.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 51-52 del 18-25 dicembre 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei seguenti concorsi per merito distinto, per titoli ed esami:

approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, a un posto di insegnante di tromba e trombone nei conservatori di musica, disponibile al 1° ottobre 1971;

approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore del concorso per merito distinto, per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, a un posto di insegnante di contrabbasso nei conservatori di musica, disponibile al 1° ottobre 1970.

(1421)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione finale della commissione giudicatrice dell'esame colloquio per l'inquadramento nella qualifica di applicato di segreteria nel ruolo della carriera esecutiva degli istituti d'arte del personale di ruolo della carriera ausiliaria degli istituti medesimi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 49-50 del 4-11 dicembre 1975 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le relazioni finali della commissione giudicatrice e i risultati dell'esame colloquio previsto dall'art. 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per l'inquadramento nella qualifica di applicato di segreteria nel ruolo della carriera esecutiva degli istituti d'arte del personale di ruolo della carriera ausiliaria degli istituti medesimi, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1973.

(1422)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Esito del concorso per l'ideazione e l'acquisizione di opere d'arte detinate al complesso immobiliare dell'I.N.A.I.L., in Milano.

La commissione giudicatrice del concorso per l'ideazione e l'acquisizione di opere d'arte destinate al complesso immobiliare dell'I.N.A.I.L., in Milano, indetto con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 7 aprile 1975, ha dichiarato vincitori:

opera 1ª (bassorilievo polimaterico): Carlo Zauli;
opera 2ª (scultura in metallo): Eolo Costi.

Per il ritiro degli elaborati non vincitori, che potrà essere effettuato presso la Direzione generale dell'I.N.A.I.L. in Roma - Servizio tecnico per l'edilizia - Via Fornovo n. 8, tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 12,30, si richiamano le norme di cui all'art. 11 del bando di concorso.

(1151)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso a centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 dicembre 1975, n. 2886, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Torino, del pubblico concorso a centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

(1153)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quindici posti di disegnatore in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 ottobre 1976, n. 2191, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quindici posti di disegnatore in prova, per le esigenze del servizio materiale e trazione, indetto con decreto ministeriale 17 luglio 1973, n. 12132.

(1154)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Milano, del pubblico concorso a centotrenta posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 novembre 1975, n. 2768, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, del pubblico concorso a centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475.

(1155)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di giugno 1976 — 2° supplemento straordinario al n. 6 — è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e quella dei vincitori del concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975.

(1321)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di giugno 1976 — 2° supplemento straordinario al n. 6 — è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e quella dei vincitori del concorso, per esami, a dodici posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1975.

(1322)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 28, parte seconda, del 1° ottobre 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona 20 aprile 1976, n. 3, registrata alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1976, registro n. 11 Poste, foglio n. 102, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso a sessantotto posti di sostituto, bandito con l'ordinanza 1° marzo 1975, n. 1.

(1402)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a settantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22, parte seconda, del 1° agosto 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia 10 febbraio 1976, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso a settantuno posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° marzo 1975, n. 54245/1/12.

(1403)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22, parte seconda, del 1° agosto 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Aosta 27 novembre 1975, n. 170, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso a trentuno posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° marzo 1975, n. 107.

(1404)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centoquaranta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 28, parte seconda, del 1° ottobre 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Varese 17 maggio 1976, n. 3, registrata alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1976, registro n. 76 Poste, foglio n. 281, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso a centoquaranta posti di sostituto, bandito con ordinanza 10 marzo 1975, n. 1.

(1405)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 22, parte seconda, del 1° agosto 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Asti 15 settembre 1975, n. 2, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso a trentanove posti di sostituto, bandito con ordinanza 4 marzo 1975.

(1406)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1977 del Ministero del turismo e dello spettacolo è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 ottobre 1976, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale 12 maggio 1975.

(1407)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva.

In data 17 gennaio 1977, sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 1 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 agosto 1975.

(1152)

OSPEDALE « F. JAIA » DI CONVERSANO

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di guardia medica e pronto soccorso;
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Conversano (Bari).

(1750)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » E STABILIMENTI RIUNITI DI FIRENZE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Firenze.

(1727)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(1728)

OSPEDALE DI GUBBIO

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(1732)

OSPEDALE CIVILE « B. G. VILLA » DI CITTA' DELLA PIEVE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città della Pieve (Perugia).

(1726)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia presso la sede nuova astanteria Martini, largo Gottardo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(1730)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Ospedale « A. Rizzoli » di Lacco Ameno - Ischia (con rapporto di lavoro a tempo pieno):

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia, capo della sezione autonoma e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di pediatria, capo della sezione autonoma e tre posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(1729)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(1671)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione addetto al pronto soccorso esterno;

un posto di aiuto medico-legale;

un posto di aiuto di dietologia;

un posto di aiuto di ortopedia;

un posto di aiuto di odontoiatria - divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia vascolare;

un posto di assistente di urologia;

due posti di assistente della sezione autonoma di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(1672)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(1731)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di urologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(1673)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ufficio concorsi) dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(1674)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(1756)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(1754)

OSPEDALE CIVILE « A. TORTORA » DI PAGANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto di chirurgia d'urgenza;

un posto di aiuto e due posti di assistente di O.R.L.;

un posto di assistente dei servizi trasfusionali ed emoteca;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente di pediatria;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pagani (Salerno).

(1755)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di dermatologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria chirurgica;

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segeteria dell'ente in Novara.

(1760)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1976, n. **53.**

Attuazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, articoli 3 e 12, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni urgenti per il credito in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la presente legge regionale vengono stabiliti i criteri di concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dagli organi regionali, utilizzando il limite d'impegno di L. 1.590.000.000, assegnato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica alla regione Lazio, per l'esercizio finanziario 1975 in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125, ed erogati dagli istituti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

A favore delle aziende agricole singole ed associate la Regione concede il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ad ammortamento ventennale erogati dagli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento per l'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Detti mutui saranno accordati con preferenza ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole in misura non inferiore al 70 per cento dell'ammontare complessivo della somma di cui all'art. 1 della presente legge e con priorità delle iniziative inerenti opere di irrigazione ed organici piani di ristrutturazione aziendale.

Art. 3.

Il concorso regionale negli interessi sui mutui di cui al precedente art. 2 sarà corrisposto per numero venti annualità, oltre a due annualità per il periodo di preammortamento e sara ragguagliato alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse fissato ai sensi delle vigenti disposizioni e le rate di preammortamento, e di ammortamento calcolate al tasso di interesse dovuto ai mutuatari.

Alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso regionale nel pagamento degli interessi su detti mutui si farà luogo con un unico decreto del presidente della giunta regionale sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito mutuanti ai sensi dell'art. 53 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

Art. 4.

I mutui di cui all'art. 2 sono ad ogni effetto considerati operazioni di credito agrario e per essi si applicano le disposizioni della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle concernenti il «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive.

Art. 5.

Le domande intese ad ottenere la concessione dei mutui agevolati di cui alla presente legge dovranno essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio che provvederanno alla loro istruttoria tecnico-amministrativa.

Le domande a suo tempo presentate e già istruite, non definite per mancanza di fondi, saranno inviate dagli uffici competenti all'assessorato regionale all'agricoltura.

La giunta regionale, su proposta dell'assessorato all'agricoltura e previo parere della commissione consiliare all'agricoltura, provvederà all'approvazione delle iniziative autorizzando con nulla-osta l'istituto di credito prescelto alla concessione del mutuo agevolato.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1967 sono apportate le seguenti variazioni in aumento, corrispondenti alla prima e seconda annualità relative al limite d'impegno di cui al precedente art. 1:

Entrata:

Cap. 30502. — Contributi per finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . . L. 3.180.000.000

Spesa:

Cap. 26.20.76. — Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti, ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive, dalle aziende agricole singole ed associate per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125 L. 3.180.000.000

Le successive annualità saranno iscritte nei corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi futuri.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 novembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 2 *novembre* 1976.

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1976, n. **54.**

Efficacia delle indicazioni e delle destinazioni delle aree previste dai piani di fabbricazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Fermo restando l'obbligo di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 32, per tutti i comuni del Lazio alla formazione del piano regolatore generale del propio territorio, sono validi i vincoli previsti dai programma di fabbricazione per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, impianti ed attrezzature di interesse pubblico.

I vincoli predetti hanno efficacia nei limiti temporali previsti dalla legislazione statale e comunque cessano con l'entrata in vigore delle previsioni di piano regolatore generale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 novembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 *novembre* 1976.

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1976, n. 55.

Nuove disposizioni per agevolare la formazione di strumenti urbanistici comunali. Abrogazione della legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere a realizzare gli obiettivi dell'assetto territoriale del Lazio, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per la formazione degli strumenti urbanistici secondo il seguente ordine di priorità:

1) comuni totalmente sprovvisti di strumento urbanistico generale;

2) comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione obbligati all'adeguamento o alla formazione del piano regolatore generale ai sensi della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32;

3) comuni tenuti alla formazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

4) comuni che adottano piani particolareggiati per la ristrutturazione dei centri storici.

Possono essere concessi contributi, nell'ambito dello stanziamento previsto, anche per i seguenti strumenti urbanistici:

a) piani urbanistici delle comunità montane;

b) piani urbanistici dei comprensori economico-urbanistici di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71;

c) piani regolatori intercomunali.

Possono essere concessi contributi per la costituzione di uffici di piano che provvedono alla formazione di piani regolatori intercomunali e di piani di zona consortili.

La misura del contributo è graduata nel modo seguente:

a) 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti;

b) 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti;

c) 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

d) 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti.

I contributi di cui ai commi precedenti possono essere concessi una sola volta per ogni strumento urbanistico.

Art. 2.

Possono richiedere il contributo alla Regione i comuni di cui all'art. 1 che:

abbiano una popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
si trovino in condizioni deficitarie di bilancio.

Le domande di contributo debbono essere inoltrate alla Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande debbono essere corredate da copia della deliberazione relativa al conferimento dell'incarico a liberi professionisti per la redazione del piano che si intenda predisporre, da una dettagliata relazione illustrativa, da un preventivo di spesa, dall'indicazione delle modalità con le quali l'ente richiedente intende far fronte all'aliquota a suo carico nonchè da copia del prospetto riassuntivo del bilancio preventivo relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Il preventivo di spesa deve riportare il visto di congruità da parte degli ordini professionali sulle competenze tecniche dei progettisti.

Nel caso in cui il contributo sia richiesto da consorzi di comuni alla domanda debbono essere allegate le delibere di costituzione del consorzio.

Per la concessione dei contributi saranno prese in considerazione solo le deliberazioni di affidamento adottate dagli enti interessati a partire dal 26 febbraio 1974.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo comma la giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti assentiti, formula un piano di riparto dei fondi di cui all'art. 4 della presente legge, applicando l'ordine di priorità indicato nell'art. 1 e secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Il piano di riparto è predisposto dalla giunta ed approvato con delibera del consiglio regionale.

Art. 3.

L'erogazione del contributo, concesso ad ogni singolo ente, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale nella seguente misura:

1) 30 per cento del contributo all'atto dell'adozione del piano di riparto dei fondi;

2) residuo 70 per cento del contributo dopo l'approvazione del piano e pubblicazione della relativa delibera nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ove lo strumento urbanistico, per il quale è stato erogato il 30 per cento del contributo a norma del precedente comma, non venga adottato entro il termine di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 32, l'erogazione verrà revocata.

Nel caso di piano particolareggiato e di piano di zona per l'edilizia economica e popolare la revoca è disposta trascorsi sei mesi dall'erogazione senza che vi sia stata l'adozione di detti strumenti attuativi. Analogamente si procede per l'adeguamento del piano regolatore generale.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per gli anni dal 1976 al 1981 la spesa complessiva di L. 2.000.000.000 da utilizzare per lire 350.000.000 per ciascuno degli anni dal 1976 al 1980 e per lire 250.000.000 nell'anno 1981.

Alla copertura della conseguente spesa per l'esercizio in corso si fa fronte aumentando di L. 300.000.000 lo stanziamento di L. 50.000.000 iscritto all'apposito cap. 13.11.32 « Contributi ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane per la formazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali », del bilancio 1976 con prelievo di pari importo dal cap. 17.27.53 dello stesso bilancio 1976.

Per gli esercizi successivi si provvederà ad adeguare lo stanziamento, disposto con legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8, del cap. 13.11.32 « *Contributi ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane per la formazione degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali* », all'onere previsto con la presente legge.

E' abrogata la legge regionale 7 febbraio 1974, n. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 novembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 3 *novembre* 1976.

(1275)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1976, n. 56.

Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 30 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, nel quadro degli interventi programmati per il potenziamento e per l'ammodernamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dei pubblici autoservizi di interesse regionale, al fine di far fronte alle esigenze

in atto connesse con la situazione di emergenza del settore, dispone l'erogazione per l'anno 1976, a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto ed entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 3 della presente legge, di contributi straordinari corrispondenti alla complessiva spesa occorrente per l'acquisto e per l'immatricolazione, da parte del consorzio stesso, di autobus nuovi di fabbrica.

Gli autobus di cui al precedente comma saranno destinati all'esercizio delle autolinee extraurbane nel Lazio, anche nella ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 34.

Gli autobus stessi dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti del Ministro per i trasporti emanati a norma dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 2.

La liquidazione, a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, dei contributi straordinari stanziati con la presente legge è disposta dalla giunta regionale:

a) quanto ad una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare dei contributi stessi, previo esame di apposita istanza che sarà inoltrata dal consorzio, corredata dalle deliberazioni assunte dall'assemblea cosortile in merito al tipo ed al numero dei veicoli oggetto della fornitura, al costo complessivo della fornitura stessa comprensivo degli oneri fiscali e delle spese di immatricolazione, alle ditte fornitrici nonchè recanti la espressa dichiarazione della rispondenza degli autobus da acquistare alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati dal terzo comma del recente art. 1;

b) quanto alla residua quota a saldo, previa presentazione, da parte del consorzio, della documentazione attestante l'utilizzazione del precedente acconto per il pagamento della fornitura degli autobus nonchè la disponibilità degli autobus stessi ai fini della consegna con esibizione delle relative fatture.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato, per l'esercizio 1976, in lire 5.270.574.000 si fa fronte:

quanto a L. 2.635.287.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. 27.27.60 concernente il fondo occorrente per i provvedimenti legislativi in corso relativo all'anno 1976 (elenco n. 4; partita n. 9);

quanto a L. 2.635.287.000, mediante utilizzazione dei contributi dello Stato previsti, per l'anno 1975, nella spesa per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico di persona, corrisposti ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

In relazione a quanto precede, vengono istituiti, nel bilancio di previsione per l'anno 1976, i seguenti capitoli:

Tabella A - Entrata:

Cap. 30520. — Contributi dello Stato nella spesa per l'acquisto di veicoli destinati al traporto pubblico di persona, decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 . . . L. 2.635.287.000

Tabella B - Spesa:

Cap. 25.19.31. — Interventi finanziari urgenti a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus L. 5.270.574.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, quarto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 novembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 novembre 1976.

(1276)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. 57.

Ulteriore autorizzazione di spesa per le finalità previste dalla legge regionale 18 giugno 1975, n. 76, recante norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 giugno 1975, n. 76, è autorizzata per l'esercizio 1976 e successivi una ulteriore spesa di lire 200 milioni annui.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni, previsto dal precedente art. 1, si farà fronte per il 1976 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 17.27.53 dell'elenco n. 3, partita n. 2 « Interventi a favore delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale », allegato allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, e per gli esercizi successivi con i normali mezzi di bilancio.

La suddetta spesa di lire 200 milioni viene iscritta nel capitolo 12.10.23 di nuova istituzione con la seguente donominazione: « Contributi per acquisto di beni ed attrezzature per spese edilizie, necessari alla istituzione o alla ristrutturazione dei musei di enti locali o di interesse locale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 novembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 novembre 1976.

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1976, n. 58.

Istituzione della consulta femminile regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in applicazione dei principi enunciati dagli articoli 3 e 37 della Costituzione e dell'art. 34 dello statuto regionale, istituisce la consulta regionale femminile.

Art. 2.

La consulta regionale femminile collabora a promuovere tutte le iniziative ed attività tese a realizzare la piena parità fra i cittadini, uomini e donne, sancita dalla Costituzione e ad individuare e rimuovere gli ostacoli di diritto e di fatto che impediscono il pieno sviluppo della personalità della donna e la sua effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale.

Art. 3.

La consulta regionale femminile:

a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro della donna in rapporto all'assetto economico e sociale della Regione;

b) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti della donna;

c) promuove iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l'attuazione dei programmi e delle leggi;

d) propone a livello degli enti locali e degli organi di decentramento amministrativo l'istituzione di consulte femminili;

e) promuove indagini conoscitive sui problemi che si devono affrontare per consentire un pieno inserimento della donna nella vita sociale, civile, economica e politica;

f) promuove dibattiti pubblici, convegni ed incontri anche con le consulte di altre regioni;

g) cura la raccolta e diffusione di materiale bibliografico e documentario, nonchè la pubblicazione di volumi e periodici.

La consulta femminile, inoltre, promuove ogni altra iniziativa che consenta di sollecitare una più consapevole partecipazione della donna alle decisioni che riguardano la collettività, e ne trasmette le istanze alla Regione.

Art. 4.

La consulta regionale femminile è composta da una rappresentante effettiva e due supplenti per ciascuna:

delle associazioni e gruppi femminili e femministi che abbiano una effettiva rappresentatività a livello nazionale e regionale; abbiano come finalità istituzionali l'emancipazione e la liberazione della donna; siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritte ad interessi di categoria professionale;

delle commissioni femminili o uffici lavoratrici delle organizzazioni sindacali confederali presenti nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro;

delle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi presenti nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro;

delle commissioni o movimenti femminili e giovanili, a livello regionale, dei partiti democratici ed antifascisti.

Sono di volta in volta invitate a partecipare ai lavori della consulta rappresentanti di categorie professionali interessate alle materie che formano oggetto della discussione.

Su proposta della consulta nuove associazioni, gruppi o movimenti democratici in possesso dei requisiti di cui al presente articolo possono essere ammessi a far parte della consulta medesima.

Le domande delle associazioni, gruppi o movimenti vengono presentate all'ufficio di presidenza del consiglio che accerta l'esistenza dei requisiti richiesti.

L'incarico di componente della consulta non dà diritto a compensi comunque denominati.

Art. 5.

Un'associazione, gruppo o movimento cessa di far parte della consulta:

se perde i requisiti di cui al precedente art. 4;

se per tre volte consecutive non partecipa alle sedute attraverso la propria rappresentante, effettiva o supplente.

Art. 6.

Le componenti della consulta, sia effettive che supplenti, sono elette dal consiglio regionale entro sessanta giorni dall'inizio di ogni legislatura, su designazione delle singole associazioni, gruppi o movimenti di cui all'art. 4 della presente legge, sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura.

La consulta è insediata dal presidente della giunta regionale entro un mese dalla nomina delle sue componenti.

In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro della consulta, il successore è nominato nei modi previsti dal primo comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

L'attività della consulta è coordinata a rotazione da una presidente eletta tra i propri membri secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 10 della presente legge.

Art. 7.

La Regione sente la consulta quando sono in discussione programmi e provvedimenti legislativi che hanno rilevanza per la condizione femminile.

La consulta può chiedere a sua volta di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale.

I pareri sono resi con relazione scritta che deve riportare anche le eventuali opinioni discordanti della minoranza.

La consulta può altresì presentare mozioni, ossevazioni e proposte ai competenti organi regionali.

Alle riunioni della consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, anche a mezzo di propri delegati, il presidente del consiglio e della giunta regionale, gli assessori regionali ed i presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

La consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni gli assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni o loro delegati.

Art. 8.

La consulta ha sede presso il consiglio regionale, il quale fornisce anche i mezzi ed il personale necessari al suo funzionamento.

Art. 9.

Le iniziative proposte dalla consulta ed approvate dagli organi regionali verranno di volta in volta finanziate dalla Regione utilizzando i fondi ordinari di bilancio.

Art. 10.

La consulta redige il proprio regolamento interno entro tre mesi dal suo insediamento.

Il regolamento della consulta è approvato dal consiglio regionale.

Art. 11.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di ammissione, di cui all'art. 4, devono essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Dalla scadenza di tale termine decorrono i sessanta giorni previsti dall'art. 6 per la nomina della consulta.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 novembre 1976

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 novembre 1976.

(1277)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770470)